

REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO ASSISTITO

Nello svolgimento del tirocinio assistito, di cui al DM 180/2011 e s.m.i., l'Organismo dà precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco ed ha facoltà di modulare il calendario e lo svolgimento degli stessi in base alle proprie esigenze organizzative ed in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mediatori che hanno presentato domanda di tirocinio assistito trasmessa esclusivamente da PEC personale del mediatore all'indirizzo PEC della Camera di Commercio: cciaa@cb.legalmail.camcom.it, sono iscritti in un apposito registro contenente:

- le generalità complete dei tirocinanti;
- il numero e la data degli incontri di mediazione a cui hanno partecipato e il nome dei mediatori incaricati;
- le date di inizio e termine del periodo di svolgimento del tirocinio.

Ai fini dello svolgimento del tirocinio assistito il numero di partecipanti ammessi per ciascun incontro di mediazione è fino ad un massimo di 3. La Segreteria dell'Organismo di mediazione deciderà comunque di volta in volta il numero effettivo dei tirocinanti per ciascun incontro, tenendo conto del numero dei partecipanti all'incontro, in qualità di parti, dell'ampiezza della sala nella quale si svolgerà l'incontro e, in generale, delle esigenze organizzative del servizio. Per ogni procedimento di mediazione i tirocinanti vengono individuati dalla Segreteria dell'Organismo di mediazione tenendo conto del criterio di rotazione e delle loro disponibilità. Qualora non sussista la disponibilità del tirocinante a partecipare all'incontro di mediazione, lo stesso dovrà darne comunicazione alla Segreteria dell'Organismo almeno 3 giorni prima dell'incontro stesso. In caso di indisponibilità di tutti i mediatori camerali ad assistere ad un incontro di mediazione, la Segreteria potrà nominare i tirocinanti esterni.

In ogni caso, la partecipazione del tirocinante agli incontri di mediazione è subordinata al consenso espresso delle parti e del mediatore. Nella partecipazione agli incontri, il tirocinante dovrà osservare le indicazioni del mediatore e della Segreteria, non potrà ritirarsi dalle sessioni di mediazione o uscire prima della loro chiusura - salvo richiesta del mediatore e delle parti - e non potrà entrare dopo l'inizio dell'incontro. Le parti e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti dall'incontro di mediazione. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza a cui sono tenuti il mediatore e la Segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso. Il tirocinante si limita ad osservare l'operato del mediatore e non può interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione, quindi non può intervenire né può essere interpellato dalle parti e/o dal mediatore.

La partecipazione del mediatore, in qualità di "tirocinante", alla mediazione deve risultare dal verbale dell'incontro. La Segreteria del servizio di mediazione tiene ed aggiorna un registro delle presenze agli incontri e rilascia, su richiesta, un attestato di partecipazione dei mediatori agli incontri in qualità di tirocinanti.

Il mediatore che ha completato il tirocinio, assistendo ad incontri di mediazione anche presso altri Organismi di Mediazione, si impegna a comunicarlo mediante idonea documentazione alla Segreteria.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.